



Il Ministro del Turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione (UE) di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTA la Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura” dal citato PNRR e, in particolare, la misura 4.2, recante “*Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche*”;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” e, segnatamente, l’articolo 4 che prevede, al comma 1, incentivi sotto forma di credito d’imposta destinati alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, e, al comma 4, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge il Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emani un decreto recante le modalità applicative per la fruizione dell’incentivo previsto dal comma 1;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l’articolo 6, concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 n. 102, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 n. 103, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con la legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 6-bis, il quale prevede che le amministrazioni titolari di interventi “*assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi,*

indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;

VISTO il Regolamento (UE) 2013/1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *“de minimis”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la Comunicazione (UE) 2020/C 1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 (Testo rilevante ai fini del SEE) e, in particolare, l'articolo 17 concernente le attività economiche arrecanti un danno significativo agli obiettivi ambientali;

VISTA la Comunicazione (UE) 2021/C 58/01 della Commissione, del 18 febbraio 2021, recante orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni, con particolare riferimento all'articolo 61 e 109;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante *“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”*, e in particolare l'articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante *“Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria”*, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;”.

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 21 del 14 ottobre 2021;

RITENUTO opportuno, dare tempestiva attuazione a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in considerazione dei traguardi ed obiettivi fissati dalla Decisione (UE) del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto reca le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con riferimento in particolare:

- a) ai soggetti ammessi a beneficiare dell'incentivo, alle tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;
- b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, per il suo riconoscimento e utilizzo;
- c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dell'incentivo;
- d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 M1C3 del PNRR.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono concessi nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 40 per cento dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il limite di spesa complessivo è pari a 98 milioni di euro, eventualmente integrabili sulla base della sopravvenienza di ulteriori risorse unionali, statali e/o regionali.

3. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali, della pertinente misura del PNRR, il presente decreto disciplina altresì modalità di riduzione o revoca degli incentivi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche di cui al comma precedente, attraverso lo scorrimento dell'elenco dei beneficiari ammessi, formatosi in seguito alla presentazione delle relative domande al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto può essere riconosciuto alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.

2. I suddetti soggetti devono essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, regolarmente iscritti al registro delle imprese. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo. Tutti i requisiti previsti dal presente decreto devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 (cinque) anni successivi alla concessione dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima e il recupero degli incentivi erogati, anche tramite domanda di insinuazione al passivo da parte del Ministero del Turismo ai sensi dell'art. 93 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.



Art. 3

(Incentivi riconoscibili)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, è riconosciuto un incentivo nella forma del credito di imposta fino al 50 per cento dei costi sostenuti per gli investimenti di cui all'articolo 4 del presente decreto nel periodo decorrente dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, fino all'importo massimo complessivo cumulato di euro 25.000,00.
2. Il riconoscimento e le modalità di fruizione dell'incentivo previsto al comma 1 sono disciplinati negli articoli 8 e 9 del presente decreto.
3. L'incentivo è concesso a ciascun soggetto beneficiario in conformità alla misura 4.2 M1C3 del PNRR e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", e di cui alle deroghe previste per il periodo di applicazione del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento della fruizione degli incentivi.
4. Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.
5. Ai fini del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dall'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 8 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, misura M1C3-4.2, l'attribuzione degli incentivi di cui al presente decreto avverrà secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite massimo di spesa pari a euro 98 milioni.

Art. 4

(Interventi ammissibili)

1. Sono interventi che consentono spese ammissibili ai fini della determinazione degli incentivi previsti dal presente decreto quelli relativi agli investimenti e alle attività di sviluppo digitale come previsti dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 104.
2. Gli investimenti o le attività di sviluppo digitale di cui al comma 1, a pena di decadenza dall'incentivo:
 - a) devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
 - b) devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica;
 - c) devono essere avviati entro un anno dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi agli incentivi;
 - d) devono essere conclusi entro il termine di dodici mesi dall'inizio dell'intervento. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.

3. Gli interventi di cui al presente articolo devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale e alla Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01). In caso di accertata violazione del sopra citato principio «non arrecare un danno significativo», il soggetto beneficiario responsabile della violazione decade dall'incentivo e il Ministero provvede al recupero delle somme già eventualmente erogate.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della determinazione degli incentivi di cui al presente decreto, sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute, le seguenti spese:

- a. acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wifi;
- b. affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
- c. acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
- d. acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- e. creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
- f. acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
- g. acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
- h. acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
- i. creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
- j. acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

2. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 1 i costi relativi alla intermediazione commerciale.

3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.



4. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

5. In ogni caso, non sono ammissibili le spese:

- a) non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea;
- b) che non risultano conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01);
- c) obbligatorie a norma di legge.

6. Per le spese riconosciute come non ammissibili verrà disposto dal Ministero del turismo l'eventuale recupero.

Art. 6

(Procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi)

1. I soggetti interessati presentano apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma *online* le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto. Le imprese, registrando il proprio profilo, presentano l'istanza entro i trenta giorni successivi all'apertura della piattaforma on line.

2. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, il soggetto richiedente dovrà indicare tra l'altro:

- a) dati anagrafici del soggetto richiedente;
- b) la tipologia degli investimenti previsti;
- c) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese ammissibili, nonché il dettaglio delle singole voci di spesa ai sensi dell'elenco di cui all'articolo 5 del presente decreto;
- d) la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti;
- e) di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'impresa interessata deve altresì, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, allegare, a pena di inammissibilità, tutta la documentazione amministrativa e tecnica che verrà specificata nell'Avviso di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7

(Ulteriori requisiti di partecipazione)

1. A pena di esclusione, non è ammessa la partecipazione al bando da parte di imprese che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria.
2. Ai fini della concessione e dell'erogazione degli incentivi, il soggetto richiedente, a pena di esclusione, deve essere:
 - a) in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva. L'esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell'agevolazione;
 - b) in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana; a tal fine produce dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assumendo le responsabilità penali per il caso di falsa attestazione.

Art. 8

(Riconoscimento degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono attribuiti secondo l'ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi così come del rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del turismo pubblica l'elenco dei beneficiari.
3. Gli incentivi di cui al presente decreto sono erogati in ordine cronologico di comunicazione della conclusione dell'intervento, nel rispetto degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
4. Nel caso di superamento del massimale previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” o dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” in vigore al momento della concessione del contributo, verificato sulla base della dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta dai soggetti richiedenti o della visura del registro aiuti al momento della concessione, al soggetto richiedente è concessa l'agevolazione nei limiti dell'importo di aiuto ancora disponibile.
5. L'esaurimento delle risorse è comunicato con Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Art. 9

(Modalità di fruizione del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nell'anno successivo a quello di comunicazione della conclusione dell'intervento, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della



legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

2. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate concordano le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta oggetto di provvedimenti di revoca o di rideterminazione.

4. Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 10

(Modalità di rendicontazione)

1. Il soggetto richiedente, accedendo con il proprio profilo al sistema informativo messo a disposizione, può in qualsiasi momento caricare i giustificativi di spesa e di pagamento. Il soggetto beneficiario potrà accedere alla pratica di proprio riferimento collegando i giustificativi di spesa e di pagamento, alle voci di spesa ammesse in sede di concessione.

2. Ai fini della rendicontazione si chiarisce che:

- a) tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti;
- b) la data di termine del progetto coincide con la data dell'ultima fattura emessa in relazione alle attività previste dal progetto;
- c) tutte le fatture devono essere quietanzate;
- d) le spese devono aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue: 1) le spese devono essere pagate tramite procedure idonee a garantire la tracciabilità dei pagamenti (tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento già concluso del denaro tra beneficiario e fornitori); b) il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al beneficiario (nel

caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario); c) l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.

3. Dovrà inoltre essere prodotta la certificazione da parte di certificatori indipendenti di compatibilità e rispetto della Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.

Art. 11

(Cause di revoca degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente decreto, fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa, sono revocati:

- a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi di cui agli articoli 2 e 7 del presente decreto;
- b) in caso di fallimento o liquidazione anche volontaria del soggetto beneficiario e cessazione dell'attività;
- c) in caso di mancata realizzazione dell'intervento entro i termini di cui all'articolo 4, comma 2, lett. d), del presente decreto;
- d) nel caso in cui la documentazione presentata, ai sensi degli articoli precedenti, contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
- e) in caso di falsità delle dichiarazioni rese.

2. Nel caso di realizzazione parziale dell'intervento ammesso, sarà disposta la revoca parziale delle agevolazioni qualora la parte di programma realizzata configuri un investimento di per sé organico e funzionale.

Art. 12

(Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito)

1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, degli incentivi di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sugli interventi volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. Ai predetti fini, nonché per la prevenzione e il contrasto della corruzione, delle frodi, e per evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, il Ministero può avvalersi della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio

2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 13

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto ed i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it . La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
2. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6 del presente decreto non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore delle imprese proponenti.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si rinvia all'Avviso concernente le modalità di accesso alla piattaforma digitale di ricevimento delle istanze.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

IL MINISTRO DEL TURISMO

